

6. Nov. 2008-11.26 -MUR-JSR SARDEGNA-C. S. A. CRISTANO STATO CRISTANO V. 73'5 R. 1/4
07040476250

Eliginto di Caspellere

Compartimento V. 1/1/2008

TRIBUNALE DI CRISTANO
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
P. S. S. 07040476250
E.M.A.N. - SERVIZIO PER IL DIRIGENTE SCIENTIFICO

R.G. 618/08 Registro-Lav

ORDINANZA

Giudice Dr. S. Carboni

OGGETTO : RECLAMO

CASITA RECLAMO
PROMOSSA da : F.L.C.G.I.L. di Oristano Rapp. da avv. M.G. De Montis del Foro di Oristano
CONTRO : Dirigente Scientifico 2° Circolo di CR - Dott.ssa G. Piredda Rapp. da avv. ra Distrett.
dello Stato - Avv. G. Terraglia da avv. Ra Distrettale dello Stato -CA.
e sostanziale Caspellere

- CONFINCA al sigs.
- 1) Avv. Maria Gloria De Montis del Foro di Oristano
 - 2) Avv. Giandomenico Terraglia da Avv. ra Distrettale dello Stato Rapp. UFF. -Oristano
- comp. in via telematica

in presenza di S. Carboni
e del sostanziale, il seguente:

in data 27/07/2008, in presenza, nel procedimento per reclusione in

ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CRISTANO

Il Tribunale di Oristano, composto dai seguenti magistrati:

- dot. Carlo Argenti, Presidente
- dot. Salvatore Carboni, Giudice Estensore
- dot. Giorgio Murru, Giudice

In funzione di Giudice del Lavoro

a scioglimento della riserva formata all'udienza del 16 SETTEMBRE 2008

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul RECLAMO presentato in data 8.8.2008 dalla F.L.C.G.I.L. di Oristano avverso l'ordinanza n. 63/2008
pronunciata in data 28.07.2008 dal Giudice del Lavoro di Oristano sul ricorso ex art. 700 CPC proposto
dall'oderna reclamante contro la Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, in persona del Dirigente
Scientifico dott.ssa Graziela Piredda.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

31/10/2008-20551 A
05(Cagliari)
CT 2557/2008
AVV. TERRAGLIA GIANDOMENICO

Ora di creazione 31.10.14:37

0557/08

04. 2008 11:26

MIUR-JSR SARDEGNA-C. S. A. ORISTANO 07040476290

V. 735 P. 2/ Pagina

4

Con ricorso ex art. 700 CPC depositato in data 21.07.2008, la F.I.C.G.I.L. di Oristano, rappresentata e difesa come in atti, adiva il Giudice del Lavoro, lamentando al sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970 la condotta antidilatoria della Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Grazia Fredda, la quale aveva omesso di avviare la contrattazione d'istituto sulle materie indicate nell'art. 6 CCNL 2008 - 2007.

Esprimeva l'organizzazione ricorrente che formosa convocazione era stata giustificata dal Dirigente Scolastico con la decadenza della RSU e conseguente assenza di un soggetto fondamentale per la rappresentanza della parte sindacale in sede di contrattazione.

La ricorrente affermava che in base all'accordo di interpretazione autentica del 13.02.2001 l'art. 7 del CCNL 2008 - 2007 doveva essere inteso nel senso che in caso di decadenza delle RSU la contrattazione doveva instaurarsi con le organizzazioni di categoria, anziché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica. L'omessa convocazione delle rappresentanze sindacali comportava una arbitraria e unilaterale determinazione, da parte del lavoro, delle materie indicate all'art. 6, affidandoli all'organizzazione dell'attività didattica nel corso dell'anno scolastico.

La Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, rappresentata dal Ministero della Pubblica Istruzione, resisteva nel giudizio cautelare, sostenendo che in base al menzionato accordo di interpretazione autentica del 13.02.2001 la contrattazione con le RSU scadute e le ODSS, poteva avvenire soltanto nel cinquante giorni successivi alla decadenza delle RSU (termine fissato per la loro elezione) e che comunque non vi era alcuna arbitraria trattazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle materie previste dall'art. 6 CCNL, atteso che le materie continuavano ad essere regolata, per previsione espressa, del contratto integrativo di istituto stipulato il 22.05.2007.

Il procedimento cautelare di prime cure veniva istruito con produzioni documentali.

Con ordinanza n. 83/2008 del 28.07.2008 il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso proposto.

Con il ricorso in esame la F.I.C.G.I.L. di Oristano chiedeva la revoca dell'ordinanza in questione, essarendo che il primo Giudice avesse emesso nel ritenere impossibile l'avvio della contrattazione non con i componenti della RSU scaduti, ma con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di prevenire abusi del datore di lavoro nella regolamentazione delle materie di cui all'art. 6 CCNL. Invocava precedenti verificatisi in altri istituti e chiedeva in ogni caso la riforma del capo relativo alla condanna alla spesa di lite.

Con memoria depositata in data 08.08.2008 il Ministero della Pubblica Istruzione interveniva ad adiuvandum nel giudizio di reclamo, chiedendo la conferma dell'ordinanza gravata, di cui ribadiva la fondatezza.

All'udienza del 18.09.2008 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa a riserva sul reclamo proposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato, per i seguenti motivi.

L'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuole per il quadriennio normativo 2006-2009 prescrive la modalità di svolgimento delle relazioni sindacali e enumera le materie oggetto di contrattazione collettiva.

2008 11:27

MIUR-JSR SARDEGNA-C. S. A. CRISTIANO
07040476290

Nr. 73/5 P. 3/4

5

Il succeduto art. 7 designa i soggetti legittimati a condurre le trattative per il rinnovo contrattuale; in particolare, per la contrattazione relativa (come nel caso di specie) al singolo Istituto, i soggetti designati dalla norma sono i seguenti:

- III - livello di istituzione scolastica;
- Per la parte pubblica:
 - del Dirigente scolastico.
- b) Per le organizzazioni sindacali:
 - dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

Il 13.02.2001 è stato stipulato un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (tra cui la CGIL) sull'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie; l'accordo in oggetto consta di un unico articolo, il quale dispone:

1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la costituzione della RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che la RSU che nel corso del biennio della loro elezione decade, oltre che per le regioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per tutti i casi vadano rielotte entro i quarantacinque giorni immediatamente successivi alla decadenza avviando la procedura entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nonostante la rielezione, le relazioni sindacali proseguono autonomamente con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e della OO.SS. di categoria sottoscrittrici.

Alle luce delle disposizioni richiamate si evidenzia che le rappresentanze sindacali legittimate a partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi sono le RSU e le OO.SS. firmatarie. Sia l'art. 7 del CCNL che il comma 2° dell'art. 1 dell'accordo richiamato infatti la contemporanea e congiunta presenza dei due soggetti, a nessuna disposizione conferisce legittimazione negoziale disgiunta all'una o all'altra.

Ne consegue che in caso di decadenza della RSU viene meno uno dei soggetti legittimati necessari all'attuazione delle trattative, con conseguente impossibilità per le OO.SS. di partecipare da sole ai negoziati.

Tale è il tenore del contratto collettivo e della clausola di interpretazione autentica, e non è certo possibile disattendere l'uno o l'altro invocando pressanti scomette poste in essere da alcuni istituti scolastici, quali quelli indicati in sede di reclamo.

Ove infatti si fosse voluto conferire alle OO.SS. legittimazione ai negoziati autonoma e indipendente dalla presenza di RSU in carica, o deceduta da meno di quarantacinque giorni, l'accordo di interpretazione autentica (in cui funzione è precisamente quella di prevenire dubbi interpretativi relativi a questi oggetti del presente giudizio) avrebbe dovuto prevederlo espressamente; al contrario, esso richiama a più riprese la presenza congiunta nella trattativa di entrambi i soggetti sindacali.

Ne consegue che la pretesa delle reclamate in ordine alla possibilità per le OO.SS. di rappresentare autonomamente i lavoratori anche in assenza di RSU in carica, avendo (come nella fattispecie) deceduto da oltre cinquante giorni è del tutto priva di fondamento. Tale soluzione è imposta dal tenore della norma richiamata, a prescindere dal pur condivisibile parere dell'ARAN del 27.05.2004.

v. 2008-11:27 MIUR-JSR SARDEGNA-C. S. A. ORISTANO STABILE
07040476290

Vr. 73'5

4

Il mancato avvio della trattativa e i pericoli paventati dalla reclamante non sono dunque da attribuirsi a comportamento antisindacale del Dirigente Scolastico, ma dalle colpevoli inerte del sindacato nel trascurare l'avvio delle procedure di elezione della RSU. Non si comprende come la reclamante lamenti l'antisindacalità di una condotta che è diretta conseguenza di proprie omissioni.

Per tali motivi il provvedimento gravato deve essere integralmente condiviso e confermato, anche in punto di condanna alle spese, che viene confermata anche in questa sede, non ravvisandosi motivi apprezzabili per disporre la compensazione della spesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano in composizione collegiale

- > visto l'art. 869 terdecies, 4° comma, CPC, rigetta il riesame proposto, e per effetto conferma l'ordinanza n. 83/2008 pronunciata in data 28.07.2008 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano;
- > condanna il reclamante al pagamento delle spese della fase di reclamo, che liquida in euro 800, oltre rimborso spese generali 12,5% come per legge.

Si comunicò, autorizzandosi ai sensi dell'art. 151 CPC l'uso del fax, ovvero della posta elettronica per le parti che hanno espresso il consenso all'uso di tale mezzo di comunicazione, in ragione della celerità e dell'economicità degli strumenti in questione.

Oristano, addì 31 ottobre 2008 ora 09:58

Il Presidente
F.to Dott. Carlo Arduini

Depositato in cancelleria il 31/10/2008
Il Cancelliere
F.to G. Furesi

Il Giudice Estensore
F.to Dott. Salvatore Carboni

Oristano, 31/10/2008

Il Cancelliere
E. Furesi



Autore PRIVACY: questo documento è stato creato automaticamente dal sistema di archiviazione elettronica. Il documento originale è conservato presso il Tribunale di Oristano. Per informazioni rivolgersi al Tribunale di Oristano. Questo processo è stato depositato in cancelleria il 31/10/2008.